

Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BERTIOLO

PROVINCIA DI UDINE

N. \_\_\_\_\_ del Registro scritture private.

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Bertiole e l'Associazione "Organizzazione di volontariato una mano per Bertiole – ETS" per lo svolgimento di servizi attraverso l'organizzazione di volontariato.

L'anno duemiladiciannove, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_ / \_ / \_ ) in Bertiole, l'Amministrazione Comunale di Bertiole (C.F. 00465330306), nella persona di Eleonora Viscardis, nata a Bertiole il 28.02.1967 e domiciliata per la carica a Bertiole in Viale Rimembranze n. 1, nella sua veste di Sindaco pro tempore, e il signor MOJA Giuliano, nato a Civita Castellana il 12/07/1948 e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente dell'Associazione "Organizzazione di volontariato una mano per Bertiole – ETS", d'ora in poi definito Associazione, con sede a Bertiole in via Rimembranze n. 1 (C.F. 94145320308).

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – l'Amministrazione Comunale di Bertiole e l'Associazione convengono di cooperare per favorire, attraverso le prestazioni di operatori volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente, dei programmi, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, senza che in alcun modo l'attività degli operatori volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale.

**ART. 2** - A tal fine l'Associazione fornirà l'attività volontaria dei propri soci nel settore sociale, culturale, ambientale e della viabilità.

Le attività in cui saranno impegnati i volontari dell'Associazione saranno riferite, in linea di massima ai seguenti progetti:

- a) attività di accompagnamento degli scolari/studenti sullo scuolabus comunale;
- b) servizio di sorveglianza delle aree circostanti gli edifici scolastici negli orari di inizio/fine lezioni;

- c) servizio accompagnamento e gestione traffico veicolare in presenza di cerimonie funebri e manifestazioni;
- d) attività di vigilanza in occasione di manifestazioni, mercati, fiere e di altre circostanze di carattere pubblico;
- e) collaborazione ad attività culturali, ricreative o sportive organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

**ART. 3** - Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi saranno preventivamente concordate con i competenti Responsabili dei Servizi comunali interessati, ai quali è demandata la verifica ed il controllo della qualità delle prestazioni svolte.

I volontari dell'Associazione opereranno in collaborazione e con il coordinamento dei Responsabili dei vari Servizi operanti presso il Comune. L'Associazione si impegna ad ottemperare alle disposizioni normative che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare e a presentare al Comune una relazione annuale sull'attività svolta e l'elenco dei volontari che hanno operato nei servizi attivati.

**ART. 4** - L'Associazione si impegna a garantire l'ottimale espletamento dell'azione di volontariato e la continuità degli interventi oggetto della presente convenzione.

L'Associazione si obbliga a garantire, con apposita polizza assicurativa, i propri soci che prestano le attività di volontariato di cui al già citato art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

**ART. 5** – Gli operatori volontari soci dell'Associazione impegnati nelle varie attività oggetto della presente convenzione saranno debitamente formati e il loro numero dovrà essere commisurato al compito che viene loro assegnato al fine di garantire il buon esito dei servizi svolti.

L'Associazione al momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo dei volontari ai competenti Uffici Comunali, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso. Contestualmente provvederà a comunicare il nominativo del Socio individuato quale responsabile operativo dei propri operatori volontari che,

nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato da "Organizzazione di volontariato una mano per Bertolo – ETS".

**ART. 6** - Il Comune per propria parte, riconosce all'Associazione regolarmente iscritta al n. 1267 del Registro Regionale di Volontariato, un rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991, per:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 4;
- b) oneri per quota parte di spese di funzionamento dell'Associazione;
- c) oneri dovuti a tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività di cui trattasi, dovranno sostenere direttamente;
- d) spese per la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

L'entità del citato rimborso viene calcolata in **€1.200,00 (milleduecento/00)** annui, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di elaborazione dei programmi di intervento.

La liquidazione avverrà previa presentazione, a fine anno, di una relazione dettagliata sull'attività svolta.

L'Amministrazione comunale prende atto della dichiarazione del presidente dell'Associazione in merito alla non assoggettabilità di tale rimborso a IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 633 del 22.10.1972.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri Uffici e Servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.

**ART. 7** - La presente convenzione decorre da gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2019. Tramite lettera raccomandata con R.R, ognuna delle parti potrà comunicare la risoluzione unilaterale della presente convenzione entro il termine di mesi sei di preavviso.

In ogni caso, ove si verificano situazioni o comportamenti tali da pregiudicare il buon esito delle attività descritte nel precedente art. 2, l'Amministrazione Comunale si riserva al facoltà di rescindere unilateralmente la presente convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione.

**ART. 8** - La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Parte II del D.P.R. 131/1986, ed è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 8 della L. 266 dell'11 agosto 1991.

Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto.

Bertiolo,\_\_\_\_\_.

IL SINDACO PRO TEMPORE

Rag. Eleonora Viscardis

IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE  
"Organizzazione di volontariato una mano per  
Bertiolo – ETS".

Moja Giuliano